

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 settembre 2017

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131.

Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (17G00145) ..... Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare

DECRETO 2 agosto 2017.

Designazione di 4 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio. (17A06246)..... Pag. 10

Ministero  
dello sviluppo economico

DECRETO 31 agosto 2017.


Liquidazione coatta amministrativa della «B & B Lavorazione Marmi - Società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore. (17A06245)..... Pag. 14

### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale  
per la programmazione economica

DELIBERA 3 marzo 2017.

Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano. Tratto Grosseto-Siena. Lotto 4: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto-Siena (S.S. 223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038. Approvazione progetto definitivo (CUP F21B16000450001). (Delibera n. 9/2017). (17A06227) ..... Pag. 15



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Doc» (17A06248). . . . . Pag. 26

**Ministero dell'economia e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2017 (17A06238). . . . . Pag. 27

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 agosto 2017 (17A06239). . . . . Pag. 27

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 agosto 2017 (17A06240). . . . . Pag. 28


Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 agosto 2017 (17A06241). . . . . Pag. 28

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2017 (17A06242). . . . . Pag. 29

**Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia**

Liquidazione coatta amministrativa della «LMT - Società cooperativa sociale», in Trieste e nomina del commissario liquidatore. (17A06243). . . . . Pag. 29

Gestione commissariale della «Lattettricesimo Società cooperativa agricola», in Udine e nomina del commissario governativo. (17A06244). . . . . Pag. 29



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131.

**Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l'articolo 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso;

Visto il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 325;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 giugno 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto è finalizzato alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso.

2. Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana.

3. Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto nell'Unione europea, né al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* riso greggio: il seme della pianta di riso (*Oryza sativa*, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;

*b)* riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

*c)* riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.

Art. 3.

*Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento*

1. Il riso è classificato nei seguenti gruppi:


*a)* riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario;

*b)* riso a grani medi ovvero riso medio;

*c)* riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A;

*d)* riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B.

2. Le definizioni dei gruppi di cui al comma 1 e delle caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell'allegato 1. Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.



3. La denominazione dell'alimento è costituita dal nome di uno dei gruppi indicati al comma 1. La denominazione dell'alimento può essere accompagnata dal nome di tutte le varietà di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all'articolo 6, da cui il riso è ottenuto, che non siano le varietà tradizionali di cui all'articolo 5, comma 2.

4. I nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento.

5. Sulla confezione è consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed è consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purché tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011.

6. Nella denominazione dell'alimento deve figurare:

*a)* l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio» se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*;

*b)* il particolare trattamento subito;

*c)* il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.

7. La denominazione dell'alimento «miscela di risi colorati» deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o più varietà di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. È vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati.

8. Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 è vietato ogni riferimento ai gruppi di cui al comma 1 ed è consentito indicare i nomi di tutte le varietà che costituiscono la miscela.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo*

1. La denominazione «riso» è riservata al prodotto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

2. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 4.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui al presente decreto.

4. I metodi delle analisi merceologiche sono riportati nell'allegato 5.

#### Art. 5.

##### *Varietà tradizionali*

1. Sono istituite le denominazioni dell'alimento elencate nell'allegato 2.

2. Le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1 sono riservate al prodotto ottenuto dalla lavorazione:

*a)* della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi;

*b)* di una varietà di riso greggio che rispetta le caratteristiche indicate nell'allegato 2, elencata e descritta nel registro di cui all'articolo 6, tenuto presso l'Ente Nazionale Risi.

3. Per il prodotto di cui al comma 2 devono essere utilizzate esclusivamente le denominazioni dell'alimento di cui al comma 1. Per tale prodotto non possono essere utilizzate le denominazioni dell'alimento di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Nella denominazione dell'alimento di cui al comma 1 deve figurare:

*a)* l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»; se la lavorazione subita è diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*;

*b)* il particolare trattamento subito.

5. L'indicazione «classico» è consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto di cui al comma 2, lettera *a)*, per il quale è garantita la tracciabilità varietale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» di cui al primo periodo e i criteri per la verifica della tracciabilità varietale.

#### Art. 6.

##### *Registro varietale*

1. Presso l'Ente Nazionale Risi è istituito un registro contenente l'elenco delle varietà del riso greggio.

2. Il registro è costituito dall'elenco:

*a)* delle varietà agronomiche, il cui nome può accompagnare la denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e descrizione morfologica dei loro granelli;

*b)* delle varietà agronomiche il cui prodotto può utilizzare la denominazione dell'alimento di cui all'articolo 5, comma 1, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2 al presente decreto;

*c)* delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varietà di cui alla lettera *b)*.



3. In sede di prima applicazione, l'Ente Nazionale Risi adotta gli elenchi e le descrizioni come definiti ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del provvedimento di costituzione del registro dandone comunicazione preventiva ai costruttori delle varietà e ai responsabili della conservazione in purezza.

4. L'aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dello stesso anno.

5. Il costituente di una varietà o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende fare richiesta di inserimento di una varietà negli elenchi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi, sulla base delle disposizioni applicative di cui all'allegato 3.

6. Il costituente di una varietà, o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varietà dagli elenchi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dell'anno successivo.

7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo relative al registro sono riportate nell'allegato 3.

8. Il registro è pubblicato sul sito web dell'Ente Nazionale Risi.

#### Art. 7.

##### *Utilizzo di marchi collettivi*

1. Con riferimento al riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento è consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

#### Art. 8.

##### *Controlli*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Ente Nazionale Risi svolgono attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 9.

##### *Sanzioni*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.500 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi nella designazione e presentazione del prodotto segni raffiguranti marchi anche collettivi che possono indurre in errore il consumatore circa l'origine e la qualità merceologica del riso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro.

#### Art. 10.

##### *Autorità competente*

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi preposti, ai sensi della normativa vigente, all'accertamento delle violazioni in materia.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


#### Art. 11.

##### *Modalità di pagamento*

1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1 sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## Art. 12.

*Clausola di mutuo riconoscimento*

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

2. È fatta salva la facoltà di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, se le autorità competenti possono provare, applicando le procedure stabilite nel suddetto regolamento, che un prodotto specifico legalmente fabbricato in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa.

## Art. 13.

*Disposizioni transitorie*

1. Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.

2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

## Art. 14.

*Modifiche degli allegati*

1. Gli allegati tecnici al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministro dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 15.

*Entrata in vigore e abrogazioni*

1. Il presente decreto entra in vigore dopo tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata a decorrere dal 1° settembre 2018.

## Art. 16.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2017


MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO



**(Previsto dall'articolo 3, comma 2)****Definizioni dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
riso a grani tondi/ riso tondo/riso Originario	riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2
riso a grani medi/ riso medio	riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri e pari o inferiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 3
riso a grani lunghi A/ riso lungo A	riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
riso a grani lunghi B/ riso lungo B	riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 6,0 millimetri, con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3
grano rotto o rottura	frammenti di grani aventi una lunghezza $< o =$ ai $3/4$ della lunghezza media del grano senza alcuna parte rotta
grano striato	grano o rottura con striature di pericarpo pigmentato la cui lunghezza è $> o =$ alla metà del grano senza alcuna parte rotta, ma la superficie rivestita da queste striature è $<$ di $1/4$ della superficie totale
grano pigmentato	grano o rottura con pericarpo di colore diverso da quello dovuto alle caratteristiche ereditarie della varietà, che riveste più di $1/4$ della superficie del grano
grano gessato	grano o rottura di riso non parboiled, fatta eccezione per il riso ceroso, la cui intera superficie ha aspetto opaco e farinoso
grano danneggiato	grano o rottura che mostra un deterioramento evidente, causato da umidità, infestazioni, malattie o altre cause, esclusi i grani danneggiati da calore.
grano danneggiato da calore	grano o rottura il cui normale colore si è modificato per effetto di un riscaldamento di origine microbiologica. Questa categoria comprende grani di colore giallo/giallo scuro nel riso non parboiled e grani di colore arancio/arancio scuro nel riso parboiled, dovuti ad alterazioni microbiologiche
grano immaturo, malformato	grano o rottura a maturazione incompleta e/o mal sviluppato
grani di altre varietà	grani o rotture di varietà diverse da quelle compatibili con la denominazione dell'alimento
peck	grano o rottura di riso parboiled nel quale più di $1/4$ della superficie è di colore marrone scuro o nero dovuto al processo parboiled
materie estranee commestibili	semi o parti di semi e loro derivati, che siano commestibili, o altre sostanze alimentari
materie estranee non commestibili, non tossiche	sostanze minerali (quali pietra, sabbia, polvere) o vegetali (quali lolla, frammenti di paglia) o animali (quali insetti morti e loro frammenti) non commestibili, a condizione che non siano tossiche



**(Previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 e dall'articolo 6, comma 2)****Caratteristiche delle varietà che possono fregiarsi della denominazione dell'alimento**

Caratteristiche del granello	DENOMINAZIONI DELL'ALIMENTO					
	Riso Arborio	Riso Roma o Riso Baldo	Riso Carnaroli	Riso Ribe	Riso Vialone nano	Riso S. Andrea
lunghezza (mm)	6,6 ÷ 7,2	6,4 ÷ 7,2	6,5 ÷ 7,0	5,8 ÷ 6,8	5,4 ÷ 5,8	6,2 ÷ 6,7
larghezza (mm)	3,2 ÷ 3,4	2,9 ÷ 3,1	2,9 ÷ 3,1	2,4 ÷ 2,8	3,2 ÷ 3,5	2,9 ÷ 3,1
rapporto lunghezza./larghezza	2,0 ÷ 2,2	2,2 ÷ 2,4	2,2 ÷ 2,3	2,0 ÷ 2,7	1,6 ÷ 1,8	2,1 ÷ 2,3
consistenza (kg/cm <sup>2</sup> )	0,65 ÷ 0,80	0,60 ÷ 0,80	≥ 0,85	-	≥ 0,85	0,60 ÷ 0,75
perla	molto estesa	da poco a molto estesa	molto estesa	-	molto estesa	poco estesa

Le caratteristiche sono determinate su granelli di riso lavorato.

**(Previsto dall'articolo 6, commi 5 e 7)****Disposizioni applicative relative al Registro detenuto dall'Ente Nazionale Risi**

## 1. Modalità di presentazione della domanda.

a) In caso di richiesta di inclusione di una varietà nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

La domanda deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno all'Ente Nazionale Risi.

La domanda può riguardare solo varietà appartenenti alla specie *Oryza sativa*, L., iscritte in un registro ufficiale, nazionale o comunitario.

Insieme alla domanda deve essere fornito un campione di almeno 100 grammi di riso lavorato, che sarà utilizzato per la classificazione della varietà nel pertinente gruppo di cui all'articolo 3 del presente decreto (riso tondo/riso medio/riso lungo A/riso lungo B), e per la descrizione morfologica dei granelli.


La descrizione morfologica dei granelli — effettuata da Ente Nazionale Risi secondo gli usi — comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l'aroma.

Una volta effettuata la descrizione morfologica dei granelli, l'Ente Nazionale Risi provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del presente decreto, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

b) In caso di richiesta di inclusione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).

La domanda deve essere presentata all'autorità incaricata dal MIPAAF ad effettuare le prove per l'iscrizione delle nuove varietà di riso al Registro nazionale e inviata per conoscenza a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - DG politiche internazionali e dell'Unione europea PIUE IV - OCM unica e produzioni vegetali;





Ente Nazionale Risi;

Responsabile del mantenimento in purezza della varietà.

La domanda deve pervenire entro il 15 gennaio ai destinatari sopra indicati e deve contenere l'indicazione della denominazione nella quale si chiede di includere la varietà.

La domanda può riguardare solo varietà appartenenti alla specie *Oryza sativa*, L., iscritte o in corso di iscrizione in un registro ufficiale, nazionale o comunitario.

La domanda è da intendersi relativa all'intero ciclo di rilievi ed accertamenti necessari ai fini della classificazione della varietà, come di seguito descritti.

## 2. Accertamenti e analisi.

La valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2 è effettuata dall'autorità incaricata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare le prove per l'iscrizione delle nuove varietà di riso al Registro nazionale.

Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, e la sua semente sia certificata in Italia, la valutazione è effettuata su 2 campioni di semente certificata della categoria più elevata disponibile (prebase o base) e ottenuta da coltivazioni effettuate in Italia in due campagne colturali.

Nel caso in cui la varietà sia in corso di iscrizione al registro nazionale, le valutazioni sono effettuate per due (o tre) anni sugli stessi campioni utilizzati ai fini dell'iscrizione. Se la procedura di iscrizione prevede un anno di prova sotto sorveglianza ufficiale, le valutazioni tengono conto anche dei dati rilevati dal costituente in tale anno; tali dati dovranno essere allegati alla domanda.

Nel caso in cui la varietà sia già iscritta nel registro nazionale o nel catalogo comunitario, ma la sua semente non sia certificata in Italia, il soggetto che presenta la domanda invia all'autorità incaricata un quantitativo minimo di 3 kg di semente da campione standard. Il campione deve essere inviato entro il 15 febbraio, accompagnato dalla scheda descrittiva della varietà (di cui all'articolo 9 della Direttiva 2002/53 CE del Consiglio). In questo caso per procedere alla valutazione della varietà, vengono preparati due sub-campioni:

a) sul primo sub-campione viene effettuata la valutazione delle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2;

b) il secondo sub-campione viene utilizzato per seminare 2 parcelle, in 2 diverse località. Sulle piante delle parcelle vengono effettuati i rilievi necessari a verificare la corrispondenza tra le loro caratteristiche e quelle riportate nella scheda descrittiva. Inoltre con il materiale raccolto da entrambe le parcelle viene formato un campione sul quale vengono effettuati gli stessi rilievi già effettuati sul primo sub-campione, al fine di valutare le caratteristiche merceologiche della varietà coltivata nel territorio italiano.

Nel caso in cui i dati rilevati sui campioni sopra descritti non consentano la classificazione della varietà nella classe merceologica richiesta, la valutazione può essere effettuata utilizzando, oltre ai due dati rilevati come sopra descritto, anche il dato rilevato da un campione ottenuto ripetendo per un ulteriore anno la procedura sopra indicata alla lettera b). A tal fine deve essere presentata specifica domanda dal soggetto richiedente, con le stesse modalità descritte in precedenza.

I risultati dei rilievi effettuati sono trasmessi non appena disponibili all'Ente Nazionale Risi e al soggetto richiedente.

## 3. Elaborazione dei dati raccolti.

Al termine del ciclo di accertamenti previsti, l'Ente Nazionale Risi calcola, per ogni caratteristica da valutare, la media di tutti i valori ottenuti nel corso degli accertamenti sopra descritti. La media è espressa con valori arrotondati:

al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;

al secondo decimale per il parametro di consistenza.

L'arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0, 1, 2, 3, 4 e per eccesso in tutti gli altri casi.

La media così ottenuta è confrontata con i valori indicati nella tabella dell'allegato 2; quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di  $\pm 0,1$  mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento, è comunque ammessa l'inclusione della varietà nella denominazione corrispondente.

L'Ente Nazionale Risi effettua inoltre la descrizione morfologica dei granelli — secondo gli usi — che comprende le seguenti caratteristiche: lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione. Ad esse si aggiungono il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro, e l'aroma.

L'Ente Nazionale Risi provvede infine ad aggiornare gli elenchi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 6, dandone comunicazione al soggetto richiedente.



**(Previsto dall'articolo 4 comma 2)****Caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled (valori massimi)**

<b>Categorie</b> <sup>1</sup>	<b>%</b>
grani rotti o rotture	5,00
grani striati e/o pigmentati <sup>2</sup>	3,00
grani gessati	4,50
grani danneggiati	2,50
grani danneggiati da calore <sup>3</sup>	0,05 <sup>4</sup>
grani immaturi, malformati e grani di altre varietà <sup>3,5</sup>	10,00
<i>di cui grani di altre varietà</i>	5,00
grani parboiled <sup>3</sup>	0,10
grani non parboiled <sup>3,6</sup>	0,10
peck <sup>3,6</sup>	1,00
materie estranee commestibili	0,10
materie estranee non commestibili, non tossiche	0,01
coefficiente di variazione della lunghezza dei grani <sup>7</sup>	5,0

<sup>1</sup> Le definizioni sono riportate nell'allegato 1. Non si applicano alle miscele di riso di cui all'articolo 3, comma 7.

<sup>2</sup> Se la percentuale è > al valore massimo, la denominazione dell'alimento deve riportare l'indicazione «ostigliato».

<sup>3</sup> Per il riso integrale la determinazione è effettuata dopo la lavorazione del grano.

<sup>4</sup> Per le varietà Basmati e Jasmin il valore massimo è 0,50.

<sup>5</sup> La presenza di grani di altre varietà è determinata solo per le denominazioni di cui all'articolo 5 e per le denominazioni di cui all'articolo 3, comma 3.

<sup>6</sup> Si applica al riso parboiled.

<sup>7</sup> Si applica alla determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani, ai fini della classificazione di cui all'articolo 3, comma 1.



## ALLEGATO 5

**(Previsto dall'articolo 4, comma 4)****Metodi di analisi**

UNI EN ISO 11746: 2012 - Riso - Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

UNI EN ISO 11747: 2012 - Riso - Determinazione della resistenza alla estrusione del grano di riso dopo cottura.

UNI EN ISO 7301: 2013 - Riso specifiche (caratteristiche qualitative minime del riso - *Oryza sativa* L. - oggetto del commercio internazionale).

Nota: nel caso non vi sia un'esatta corrispondenza tra le definizioni elencate nei metodi sopra riportati e quelle elencate nell'allegato 1, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'allegato 1.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

## Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia en-

tro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale):

«Art. 31 (Delega al Governo per il sostegno al settore del riso). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizio del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione dei decreti legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.


4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente art., uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183 (Modificazioni nell'ordinamento dell'ente nazionale risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto sul risone), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1933, n. 218.

— La legge 18 marzo 1958, n. 325 (Disciplina del commercio interno del riso), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1958, n. 92.

— La legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1971, n. 322.



— Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 novembre 2011, n. L 304.

— Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

— La direttiva n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 settembre 2015, n. L 241.

#### Note all'art. 3:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, si veda nelle note alle premesse.

#### Note all'art. 10:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:

«Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). — (Omissis).

3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per

la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.

4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.»

#### Note all'art. 12:

— Il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.

#### Note all'art. 13:

— Per i riferimenti alla legge 18 marzo 1958, n. 325, si veda nelle note alle premesse.

#### Note all'art. 15:

— Per i riferimenti alla legge 18 marzo 1958, n. 325, si veda nelle note alle premesse.

17G00145

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 agosto 2017.

**Designazione di 4 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di 23 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio.**


#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;



Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2016/2332/UE);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2016/2328/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017 alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette» e successive modifiche e integrazioni;

Viste le deliberazioni della giunta regionale del Lazio, elencate nella tabella di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del presente decreto, con le quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione relativi ai siti di interesse comunitario;

Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise n. 27 del 30 settembre 2016 con la quale si recepiscono le misure di conservazione di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 158 del 14 aprile 2016;

Vista la decisione del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga n. 31 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano di gestione e relativi strumenti attuativi della ZPS IT7110128 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (versante laziale) e dei SIC IT6020002 Lago Secco ed Agro Nero e IT6020025 Area sommitale dei Monti della Laga;


Vista la deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 «Adozione delle Misure di conservazione contenute nel Piano di Gestione della ZPS IT6040015 Parco Nazionale del Circeo nonché dei SIC ivi inclusi IT6040012, IT6040013, IT6040014, IT6040016, IT6040017, IT6040018 adottate con deliberazioni presidenziali n. 3 dell'11 febbraio 2014 e n. 21 dell'agosto 2014 - Adozione delle integrazioni e presa d'atto e adozione delle misure di conservazione previste per il SIC IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone di cui alla DGR della Regione Lazio n. 160 del 14 aprile 2016»;

Vista la nota prot. n. 79/17 del 28 marzo 2017, con la quale il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri - Ufficio per la biodiversità, in qualità di ente gestore delle Riserve naturali dello Stato, adotta le misure di conservazione di cui alla citata deliberazione del presidente del Parco Nazionale del Circeo n. 7 del 21 dicembre 2016 per i SIC, o loro porzioni, ricadenti nel territorio delle Riserve naturali dello Stato «Pantani dell'inferno», «Foresta demaniale del Circeo», «Rovine di Circe», «Lestra della Coscia», «Piscina della Gattuccia» e «Piscina delle Bagnature»;

Vista la nota prot. n. 58907 del 26 agosto 2016, con la quale il Corpo forestale dello Stato - Ufficio per la biodiversità, in qualità di ente gestore della Riserva naturale dello Stato «Salina di Tarquinia», adotta le misure di conservazione di cui alla citata deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 162 del 14 aprile 2016 per il SIC IT6010026 Saline di Tarquinia;

Visti il decreto del Segretario generale della presidenza della Repubblica n. 59 del 13 gennaio 2017 che adotta le misure di conservazione dei SIC IT6030027 Castelporziano (fascia costiera) e IT6030028 Castelporziano (quereti igrofili), e la nota del 17 gennaio 2017, prot. n. 7932, del vice Segretario generale amministrativo, con cui si impegna ad integrare le medesime misure di conservazione negli strumenti di pianificazione e regolamentazione;

Vista la nota del 22 febbraio 2016, prot. n. 10680, della Direzione promozione tutela ambientale e benessere de-



gli animali del Comune di Roma, in qualità di ente gestore della Riserva naturale statale del Litorale romano, con cui prende atto delle misure di conservazione contenute nella deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 34 del 28 aprile 2016, in particolare per i SIC IT6030025 Macchia Grande di Ponte Galeria e IT6030027 Castelporziano (fascia costiera);

Vista la nota del 29 marzo 2017, prot. n. 162331, del Commissario *ad acta* della Riserva naturale statale del Litorale romano, relativa all'integrazione nel piano della riserva delle misure di conservazione previste per i SIC IT6030025 Macchia Grande di Ponte Galeria e IT6030027 Castelporziano (fascia costiera) nella delibera della giunta regionale del Lazio n. 34 del 28 aprile 2016;

Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone Speciali di Conservazione;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Regione Lazio, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 27 siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della Regione Lazio;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Lazio con nota del 10 luglio 2017 prot. n. 0351413;

Decreta:

Art. 1.

*Designazione delle ZSC*

1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 4 siti insistenti nel territorio della Regione Lazio, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e misure di conservazione
B	IT6020002	Lago Secco e Agro Nero	135	DPP 31 dell'11/09/2013
B	IT6020025	Monti della Laga (Area Sommitale)	2424	
B	IT6050018	Cime del Massiccio della Meta	2541	DGR 158 del 14/04/2016
B	IT6050020	Val Canneto	990	

2. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 23 siti insistenti nel territorio della Regione Lazio, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:




Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Atti di approvazione degli obiettivi e misure di conservazione	
B	IT6000003	Fondali tra le foci del Torrente Arrone e del Fiume Marta	2397	DGR 679 del 15/11/2016	
B	IT6000004	Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia	1841		
B	IT6000007	Fondali antistanti S. Marinella	1353		
B	IT6000008	Secche di Macchiatonda	1696		
B	IT6000009	Secche di Torre Flavia	1073		
B	IT6000011	Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere	2130		
B	IT6000012	Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace (foce)	2553		
B	IT6000013	Fondali tra Capo Circeo e Terracina	3847		
B	IT6000014	Fondali tra Terracina e Lago Lungo	2182		
B	IT6000015	Fondali circostanti l'Isola di Palmarola	1929		DGR 835 del 30/12/2016
B	IT6000016	Fondali circostanti l'Isola di Ponza	2207		
B	IT6000017	Fondali circostanti l'Isola di Zannone	512		
C	IT6010026	Saline di Tarquinia	150		DGR 162 del 14/04/2016
B	IT6030025	Macchia Grande di Ponte Galeria	1056		DGR 159 del 14/04/2016
B	IT6030027	Castel Porziano (fascia costiera)	428		
B	IT6030028	Castel Porziano (querreti igrofilo)	328		
B	IT6040012	Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno	1429	DP 7 del 21/12/2016	
B	IT6040013	Lago di Sabaudia	395		
B	IT6040014	Foresta Demaniale del Circeo	3007		
B	IT6040016	Promontorio del Circeo (Quarto Caldo)	427		
B	IT6040017	Promontorio del Circeo (Quarto Freddo)	464		
B	IT6040018	Dune del Circeo	441		
B	IT6040020	Isole di Palmarola e Zannone	236	DGR 160 del 14/04/2016	

3. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 11035 del 25 maggio 2017. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it), nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

## Art. 2.

### *Obiettivi e misure di conservazione*

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con gli atti riportati nella tabella di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, già operativi.



2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sarà assicurato in accordo con gli enti gestori.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lazio. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono adottate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

#### Art. 3.

##### *Soggetto gestore*

1. La Regione Lazio, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2017

*Il Ministro: GALLETTI*

17A06246

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 agosto 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «B & B Lavorazione Marmi - Società cooperativa», in Carrara e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «B. & B. Lavorazione Marmi - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa:

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 31.563,00 si riscontra una massa debitoria di € 324.103,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 292.540,00:

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;





Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «B. & B. Lavorazione Marmi - Società cooperativa», con sede in Carrara (MS), codice fiscale 01227510458 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato il dott. Francesco Del Mazza (codice fiscale DLMFNC 68E20 E2021), nato a Grosseto (GR) il 20 maggio 1968, ed ivi domiciliato in Via Legnano, n. 2/B.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 agosto 2017

*D'ordine del Ministro  
Il Capo di Gabinetto*  
ORSINI

17A06245

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

**Itinerario stradale E78 Grosseto-Fano. Tratto Grosseto-Siena. Lotto 4: adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto-Siena (S.S. 223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038. Approvazione progetto definitivo (CUP F21B16000450001). (Delibera n. 9/2017).**

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*G.U.* n. 54/2001), e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa, nell'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003, al punto «corridoi autostradali e stradali» e nei successivi atti aggiuntivi 22 gennaio 2010 e 16 giugno 2011;


Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi stradali ed autostradali» dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», l'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto» e, nell'Allegato 2, il «Collegamento Grosseto — Fano», e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (*G.U.* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella O Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse viario Fano-Grosseto», l'intervento «Tratto 1: Grosseto - Siena. Lotto 4»;

Considerato che il lotto in esame è incluso nel contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. nella sezione «nuove opere», congiuntamente al lotto 9 della medesima infrastruttura Grosseto - Fano, per un importo complessivo da finanziare di entrambi i lotti pari a 237 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro



propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

l'art. 214, comma 2, lettera *d*) e *f*), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006;

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.:

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto agli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;


Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e*), *f*) e *g*)», della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e*), del citato decreto legislativo n. 163/2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50/2016;

la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*G.U.* n. 155/2015), che, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*G.U.* n. 234/2011, *errata corrige* *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (*G.U.* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 13 aprile 2015;



Vista la delibera 3 agosto 2007, n. 78 (*G.U.* n. 123/2008), con la quale è stato approvato il progetto definitivo «Itinerario S.S. 78 S.G.C. Grosseto - Fano, tronco Grosseto - Siena, lotti 5,6,7,8: adeguamento a 4 corsie della S.S. 223 di Paganico dal km 30+040 al km 41+600» ed è stato assegnato un contributo annuo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 271.123.345,98 euro e vista la delibera 9 novembre 2007, n. 123 (*G.U.* n. 123/2008), con la quale, a parità di volume d'investimenti finanziato, è stato rimodulato il contributo assegnato all'intervento;

Vista la proposta di cui alla nota 22 novembre 2016, n. 43913, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Itinerario E78 S.G.C. Grosseto - Fano — tratto Grosseto - Siena, lotto 4: adeguamento a quattro corsie nel tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 di Paganico) dal km 27+200 al km 30+038 — progetto definitivo», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, poi integrata con note 24 gennaio 2017, n. 540 e 8 febbraio 2017, n. 1112;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti anche «Ministero») e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in esame è parte del corridoio stradale costituito dalla Strada di grande comunicazione (S.G.C.) E78 Grosseto - Fano, inserita nella Rete stradale transeuropea *comprehensive* definita dal «Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE»;

che il tratto Grosseto - Fano è suddiviso in 11 lotti, dei quali — alla data di trasmissione del progetto definitivo in esame al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — 4 sono in esercizio (lotti 1, 2, 3 e 11), 1 in corso di costruzione (lotto 10), 4 appaltati (lotti 5, 6, 7, 8), e 2 in fase approvazione della progettazione definitiva (lotti 4 e 9);

che in particolare questo Comitato con la delibera n. 78/2007 ha approvato il progetto definitivo dei lotti 5, 6, 7, 8, dalla progressiva chilometrica 30+038 alla progressiva chilometrica 41+600; .

che la realizzazione dei lotti 4 e 9, di lunghezza rispettivamente di 2,9 e 11,8 km circa, consentirà il completamento del tratto Grosseto - Siena e che il Ministero propone in data odierna l'approvazione del progetto definitivo del solo lotto 4, in quanto il progetto definitivo del lotto 9 è in corso di perfezionamento;

che l'intervento, da realizzare nel Comune di Civitella Paganica, in Provincia di Grosseto, riguarda l'adeguamento a quattro corsie, dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038, dell'attuale S.S. 223 di Paganico, ora a singola carreggiata di larghezza inferiore al tipo IV delle norme CNR 80 (10,5 m) e, quindi, con caratteristiche geometriche tali da non permettere un collegamento fra Grosseto e Siena, con un adeguato livello di servizio;

che il Ministero ha precisato che la differenza tra le distanze chilometriche del lotto 4, che termina alla succitata progressiva chilometrica 30+038, e del successivo lotto 5, che secondo quanto riportato nella delibera di questo Comitato n. 78/2007 ha inizio dalla progressiva chilometrica 30+040, deriva da un arrotondamento delle stesse distanze e che, come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento (RUP), i due lotti sono contigui e si raccordano senza discontinuità e senza ulteriori aggravii di natura economica;

che l'intervento permetterà di realizzare una strada con sezione di tipo B di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 «norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», a due carreggiate distinte, una per senso di marcia, che nei tratti in affiancamento saranno separate da un margine interno con larghezza variabile da 3,50 m a 4,50 m, e che ogni carreggiata sarà dotata di due corsie con larghezza di 3,75 m ognuna, di una banchina in destra con larghezza di 1,75 m e di una banchina in sinistra con larghezza di 0,50 m, con larghezza complessiva della sezione stradale variabile da un minimo di legge di 22 m ad un massimo di 23 m;

che lungo il tracciato non sono previsti svincoli e sono invece previsti 8 viadotti, di cui 4 per l'asse 1 (la strada di nuova realizzazione) e 4 per l'asse 2 (la strada esistente), e che, in particolare, sull'asse 2 sono previsti la demolizione ed il rifacimento *ex novo* di un viadotto e l'adeguamento dei restanti 3 viadotti già presenti;

che l'intervento comprende la realizzazione di due gallerie naturali, denominate entrambe «galleria naturale Poggio Tondo», distinte in asse 1 (di 440 m) e asse 2 (di 84 m), nonché di opere d'arte minori, tra le quali un sottovia scatolare;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo del richiamato lotto 4 del tratto Grosseto - Siena dell'itinerario Grosseto - Fano;

che il progetto definitivo in esame è stato redatto tra il 2010 e il 2011 ed è accompagnato dalla relazione ex art. 166, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, concernente la rispondenza del progetto alle precedenti fasi progettuali e l'ottemperanza alle prescrizioni, nella quale è precisato che: *i)* il progetto definitivo in esame è stato sviluppato sulla base di un precedente progetto di massima; *ii)* che l'iniziale progetto di massima, corredato da studio d'impatto ambientale è stato elaborato prima dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed è stato approvato da Anas S.p.A. in data 12 marzo 1992 ed è stato oggetto di valutazione di impatto ambientale; *iii)* che lo stesso progetto di massima, in quanto assimilato ad un progetto preliminare, è stato posto a base delle successive fasi progettuali; *iv)* che il progetto definitivo in esame è conforme al progetto di massima;

che con provvedimento DEC/VIA 18 gennaio 1993, n. 1465, l'allora Ministero dell'ambiente, di concerto con l'allora Ministero per i beni culturali ed ambientali, ha espresso il parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla compatibilità ambientale del progetto dell'intero tratto stradale Grosseto - Siena;



che in data 8 luglio 2011 Anas S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo del lotto 4, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 29 marzo 2011 a tutte le amministrazioni e gli enti interessati, chiedendo, tra l'altro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di finanziare l'intervento e di convocare la relativa conferenza di servizi;

che in data 20 luglio 2011 è stato dato avviso al pubblico sui quotidiani «Il Sole 24 ore» e «Il Tirreno» dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto legislativo n. 163/2006;

che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, in data 2 dicembre 2011, con parere n. 817, ha dichiarato, ai fini della verifica di ottemperanza del progetto definitivo in esame alle prescrizioni dettate nel provvedimento DEC/VIA n. 1465/1993, la sostanziale coerenza tra lo stesso progetto definitivo e il progetto di massima del 1992, precisando che le variazioni dello stesso progetto definitivo non assumono rilievo localizzativo e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al richiamato progetto di massima e indicando le prescrizioni da assolvere in sede di progettazione esecutiva;

che pertanto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con provvedimento del 13 gennaio 2012, n. DVA-2012-929, ha dichiarato l'ottemperanza del progetto definitivo in esame alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale del gennaio 1993, con il rispetto delle prescrizioni riportate nel richiamato parere n. 817;

che la Regione Toscana, con la delibera di Giunta regionale n. 887 dell'8 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole sull'intervento, condizionato al recepimento delle condizioni e prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS n. 817 e a quanto espresso nei pareri della Provincia di Grosseto, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), del Settore tutela e gestione delle risorse idriche e del Settore pianificazione del territorio, nonché intesa sulla localizzazione;

che Anas S.p.A., in data 3 dicembre 2015, con nota n. 142949, ha trasmesso il progetto definitivo del lotto 4 al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso in data 14 dicembre 2016 con parere n. 86/2015;

che, considerata l'impossibilità di pervenire all'approvazione del progetto del citato lotto 4 in assenza della relativa copertura finanziaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la conferenza di servizi solo dopo l'approvazione del contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., posto che in quest'ultimo è previsto il finanziamento dell'intervento;

che, quindi, la conferenza di servizi istruttoria è stata convocata in data 10 febbraio 2016 per il giorno 7 marzo 2016;

che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo — Direzione generale belle arti e paesaggio, con nota 9 marzo 2016, n. 6713, ha espresso parere favorevole sul progetto in esame prescrivendo che «dovranno essere individuati e concordati, mediante un sopralluogo congiunto, saggi preventivi nelle aree che presentano un più elevato rischio archeologico: l'esito di dette indagini, da effettuarsi prima dell'approvazione del progetto esecutivo, sarà valutato al fine di una eventuale sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 96, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e delle successive fasi procedurali»;

che la verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata effettuata nella fase di progettazione definitiva e troverà conclusione in esito alle indagini da effettuare prima della approvazione del progetto esecutivo;

che il progetto, trasmesso da Anas S.p.A., soggetto aggiudicatore, all'allora Struttura tecnica di missione con nota di luglio 2011, non è incorso nelle previsioni del punto 5 della delibera n. 26/2014, che individuava il 31 dicembre 2014, quale termine di trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del progetto preliminare o definitivo ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, pena l'automatica decadenza dal Programma infrastrutture strategiche;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allega alla proposta gli elaborati del progetto definitivo relativi alla risoluzione delle interferenze, contenenti anche il relativo programma di risoluzione, e gli elaborati relativi all'acquisizione delle aree;

che, in conclusione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato di approvare, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, il progetto definitivo del lotto 4 adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo del lotto 4, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;


sotto l'aspetto attuativo

che il soggetto aggiudicatore è Anas S.p.A.;

che la modalità di affidamento prevista è l'appalto sulla base del progetto esecutivo ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016;

che il tempo previsto per la progettazione esecutiva e relativa approvazione è stimato in circa 12 mesi mentre il tempo per la esecuzione di lavori è stimato in circa 3 anni e 4 mesi;

sotto l'aspetto finanziario



che il costo del progetto definitivo redatto da Anas S.p.A. sulla base del prezzario 2010 era pari a 96.896.295,82 euro, che il quadro economico di cui sopra ha subito un primo adeguamento prezzi che ha determinato l'importo di 98.896.295,82 euro e successivamente un secondo aggiornamento secondo il nuovo elenco prezzi 2016, comprendente anche la valorizzazione delle prescrizioni formulate dalle amministrazioni e accolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha determinato l'importo di 108.496.380,47 euro;

che un ulteriore assestamento del quadro economico, effettuato anche in esito ad osservazioni emerse in sede di seduta preparatoria, ha fissato il costo del progetto a 106.757.010,10 euro, anch'esso comprendente i costi connessi alle raccomandazioni e prescrizioni, come precisato dal Ministero proponente, successivamente rispetto alla proposta iniziale;

che il costo sottoposto all'approvazione di questo Comitato è così articolato;

(euro)

voce	importo
Sub- totale lavori a misura a corpo e in economia	77.112.468,00
oneri relativi alla sicurezza e oneri per attuazione protocollo di legalità	5.320.224,00
allacciamenti ai pubblici servizi	250.000,00
accantonamento imprevidi e lavori in economia (max 8%) inclusi 489426,84 euro da stralci	6.420.571,72
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e interferenze	2.620.000,00
spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e rilevamenti archeologici (inclusi 80.000 euro prescrizione Ministero dei beni e delle attività culturali)	2.033.085,60
eventuali spese per i commissari di cui all'articolo 240 comma 10 del decreto legislativo n. 163/2006	104.000,00
spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	80.000,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato sociale d'appalto (1% lavori a base d'asta)	824.326,92
collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	130.443,85
importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale (max 2%)	767.170,66 euro
importi per il monitoraggio ambientale	compresi nei lavori a corpo e a misura 866.887 euro compresi nei lavori a corpo e a misura
opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera	-
sub-totale somme a disposizione	12.462.428,09
oneri di investimento di Anas S.p.a.	11.861.890,01
TOTALE INVESTIMENTO	106.757.010,10

che gli oneri di investimento includono le seguenti spese, di cui non è indicato il dettaglio:

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi;

spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;

spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, al supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione;

eventuali spese per commissioni giudicatrici;



che la copertura finanziaria dell'intervento è carico delle risorse del contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2016, n. 87, e in particolare a valere sull'importo di 237 milioni di euro di cui alla tabella «nuove opere» dell'Allegato A del contratto — intervento n. 5 «E78 Tratto 1° Grosseto - Siena lotto 4° e lotto 9°»;

che dette risorse sono disponibili sul capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in capo alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la sicurezza e la vigilanza delle infrastrutture stradali;

che le risorse necessarie per il completamento della copertura finanziaria del lotto 9 saranno rese disponibili con il contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A.;

Tenuto conto che il RUP ha confermato che la progressiva chilometrica 30+038, estremità nord del lotto 4, assicura il raccordo senza discontinuità tra i lotti 4 e 5 del tratto Grosseto - Siena e senza aggravio di costi;

Considerato che con nota 24 gennaio 2017, n. 541, acquisita con protocollo DiPE n. 677 del 13 febbraio 2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alle osservazioni emerse nel corso della riunione preparatoria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

#### 1. Approvazione progetto definitivo

1.1 Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare degli articoli del decreto legislativo n. 163/2006 riportati per le singole disposizioni.

1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, anche ai

fini della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, il progetto definitivo dell'intervento «Grosseto - Fano tratto Grosseto - Siena — lotto 4 adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto - Siena (S.S. 223 di Paganico) dalla progressiva chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038.

1.3 L'approvazione di cui al punto 1.2 sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 106.757.010,10 euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.2.

1.5 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.2, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4.

1.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 è contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze, i cui elaborati progettuali sono allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.7 Gli elaborati di progetto relativi agli espropri sono allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### 2. Copertura finanziaria

La copertura finanziaria dell'intervento di cui al punto 1.2 è carico delle risorse del contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A., approvato con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2016, n. 87, e in particolare a valere sull'importo di 237 milioni di euro di cui alla tabella «nuove opere» dell'Allegato A del contratto — intervento n. 5 «E78 Tratto 1° Grosseto - Siena lotto 4° e lotto 9°».

#### 3. Ulteriori prescrizioni

3.1 Dalla voce «oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e oneri per attuazione protocollo di legalità» viene espunta l'espressione «oneri per attuazione protocollo di legalità» e di conseguenza i relativi 150.000 euro originariamente previsto per tale voce confluiscono nella voce «imprevisti» del quadro economico.

3.2 Il contratto di programma Anas 2016-2020 dovrà reintegrare, per il lotto 9 della tratta Grosseto - Siena, la quota di risorse anticipata per altri interventi e per il finanziamento del lotto 4 di cui al punto 1.2, menzionando esplicitamente la modifica apportata al contratto 2015 per completare il finanziamento del predetto lotto 4.

3.3 La tabella del suddetto contratto di programma Anas 2016-2020 relativa a costi, disponibilità e fabbisogni per intervento, anticipata in estratto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota 1112 del 8 febbraio 2017, dovrà essere adeguata al costo aggiornato del lotto 4 di cui al punto 1.4.



3.4 Gli oneri di investimento saranno riconosciuti sulla base di una rendicontazione e documentazione di dettaglio, in funzione delle spese sostenute.

3.5 La somma di 80.000 euro per sondaggi archeologici, come da prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è inclusa nella voce del quadro economico «spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e rilevamenti archeologici».

3.6 Prima dell'esperimento delle procedure di affidamento, nel progetto devono essere attentamente valutate e risolte le criticità precedentemente messe in evidenza, tra le quali si sottolineano per la loro importanza: a) le insufficienti portate definite nell'analisi idrologica; b) l'attraversamento del torrente Lanzo; c) l'attraversamento del fosso dei Diacci.

#### 4. Altre disposizioni

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui al precedente punto 1.2.

4.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al punto 1.5.

4.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4 Il soggetto aggiudicatore invierà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto Allegato 1 poste dallo stesso Ministero.

4.5 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di cui al punto 1.2 dovrà essere stipulato apposito Protocollo di legalità tra la Prefettura competente U.T.G., il soggetto aggiudicatore e l'impresa appaltatrice, ai sensi della delibera n. 62/2015, punto 3.1.

4.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera, assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalità di scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra la Ragioneria Generale dello Stato e DIPE, da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7.

4.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

4.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP indicato per l'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 3 marzo 2017

*Il Presidente*  
GENTILONI SILVERI

*Il Segretario:* LOTTI

*Registrata alla Corte dei conti il 10 agosto 2017*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1063*

ALLEGATO I

ITINERARIO STRADALE E 78 STRADA DI GRANDE COMUNICAZIONE (S.G.C.)  
GROSSETO - FANO

TRATTO GROSSETO — SIENA. LOTTO 4:

ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DEL TRATTO  
GROSSETO — SIENA (SS 223 «DI PAGANICO»)  
DALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 27+200  
ALLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 30+038.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP F21801000170000)

#### 1. Prescrizioni relative agli aspetti progettuali

##### 1.1. Aspetti viabilistici e trasportistici

1.1.1. La progettazione esecutiva dovrà validare il numero e la tipologia degli svincoli previsti dal progetto di massima, tenuto conto degli approfondimenti già inseriti nel progetto definitivo e nella connessa relazione di ottemperanza. (MATTM)

1.1.2. Nella fase di progettazione esecutiva si richiede di valutare il mantenimento delle piste di cantiere per migliorare la viabilità in zone di difficile accesso. (Regione Toscana)

##### 1.2. Aspetti geologici, idrogeologici ed idraulici

1.2.1. In merito alle dimensioni dell'acquedotto per la fornitura dell'acqua potabile sono state eseguite opere di captazione di due sorgenti ("Fratini" e "S. Lucia" nel comune di Civitella Paganico) per il potenziamento dell'acquedotto del Fiora. Lo stesso garantisce una portata di 3 l/s (uso potabile). Nella fase di progettazione esecutiva dovrà essere verificata l'idoneità dell'implementazione sorgiva già attuata, tenendo conto delle esigenze idriche del cantiere e della popolazione locale. (Regione Toscana)

##### 1.3. Aspetti geotecnici

1.3.1 I fronti di scavo e riporto dovranno essere disposti secondo disposizioni compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti gli stessi; tali disposizioni dovranno risultare da verifiche analitiche condotte secondo la normativa tecnica e sismica vigente. (Regione Toscana)

##### 1.4. Cantierizzazione

1.4.1 Contestualmente alla progettazione esecutiva, il Proponente dovrà curare che siano aggiornate in apposita relazione, anche ai fini della cantierizzazione, gli aspetti relativi a:

a) tempi di attuazione delle opere e delle infrastrutture complementari e delle opere concorrenti;

b) modifiche culturali ipotizzabili in ragione della nuova accessibilità, sulla base del contesto produttivo del momento. (MATTM)

1.4.2 Il progetto esecutivo, nell'elaborato relativo al bilancio delle terre, dovrà:

a) seguire le procedure previste dalle normative vigenti per quanto riguarda il riutilizzo di terre e rocce da scavo, anche in cave ancora attive;



b) valutare la fattibilità di un loro utilizzo, anche parziale, nell'ambito degli altri lotti della tratta Siena - Grosseto (come peraltro a suo tempo suggerito anche in altri contributi istruttori rilasciati da Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)), tenendo conto dell'idoneità agli impieghi previsti, di eventuali problemi logistici e dei tempi di cantierizzazione, al fine di conseguire benefici ambientali complessivi. (Regione Toscana)

1.4.3 Dovrà essere integrato il piano di cantierizzazione in merito agli accorgimenti di carattere ambientale da prendere in considerazione in corso d'opera (inquinamento acustico, atmosferico, idrico, ecc.) nonché alla viabilità locale. (MATTM)

1.4.4 In fase di progettazione esecutiva dovrà essere assicurato che:

a) lo stoccaggio temporaneo del materiale in esubero derivante dagli scavi, sia effettuato in zone prive di vegetazione e senza pregiudicare la stabilità del sito;

b) siano previste opportune opere di regimazione delle acque di ruscellamento, in grado di evitare l'inquinamento, seppure solo fisico, delle acque del reticolo idrografico;

c) qualora necessario siano previsti sistemi di trattamento prima della loro restituzione. Al momento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere verificata la rispondenza delle indagini con lo stato dei luoghi; qualora si manifestassero delle difformità rispetto alle previsioni di progetto, dovrà essere rivalutata l'eseguitività delle opere in relazione alla funzionalità delle stesse ed alla sicurezza di persone e cose. (Regione Toscana)

1.4.5 Contestualmente alla progettazione esecutiva il Proponente dovrà curare che siano verificati gli aspetti progettuali per le cave e discariche relativi a tutte le componenti ambientali coinvolte (atmosfera, clima acustico, ambiente idrico, vegetazione, fauna ed ecosistemi), nonché che sia redatta una pianificazione puntuale dei trasporti connessi. Dovrà altresì produrre apposito progetto, ai fini della compatibilità ambientale, di riutilizzo delle terre ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (MATTM)

1.4.6 Si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di considerare la possibilità di riutilizzo, per la realizzazione della sovrastruttura stradale, di materiali quali sottoprodotti o rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle lavorazioni industriali (quali: inerti di riciclaggio di costruzione e demolizione, ecc.). Qualora fosse comparativamente dimostrato non possibile un significativo utilizzo dei suddetti materiali, dovrà essere predisposto un piano di approvvigionamento dei materiali da cave che individui la potenzialità realmente residua degli impianti presenti sul territorio, anche sulla base delle stime effettuate da Province e Comuni, nonché dell'attuale utilizzo dei materiali estratti dalle cave. (Regione Toscana)

1.4.7 Si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, in merito al riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi, di indicare il regime di gestione previsto per gli stessi, conformemente alla normativa vigente in materia, corredato di eventuale piano di gestione e di campionamento del materiale al momento della sua formazione ai fini della verifica della contaminazione e del rispetto dei limiti di concentrazione previsti. Dovranno essere indicate le tempistiche di formazione dei materiali e del loro riutilizzo, le modalità di documentazione dei flussi dei materiali, e trasmesso alle autorità locali preposte, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori che produrranno le terre di scavo, il cronoprogramma delle operazioni. (Regione Toscana)

1.4.8 Contestualmente alla progettazione esecutiva, il Proponente dovrà curare che per gli interventi di ripristino ambientale delle aree occupate dai cantieri siano specificati gli interventi di bonifica e di ripristino della fertilità del suolo, in particolare quello ad uso agricolo, nonché le misure di mitigazione delle operazioni di cantiere in corso d'opera. (MATTM)

1.4.9 Le operazioni di scavo necessarie alla realizzazione delle opere in progetto produrranno un volume di terre valutato in 109.000 mc circa. Si richiede che ne venga previsto il riutilizzo previa esclusione dal regime dei rifiuti, presso la discarica di Cannicci, in quanto idonee per le coperture. La discarica di Cannicci, ad oggi, non può ricevere i codici 17 CER. (Regione Toscana)

1.4.10 Dovranno essere definiti i seguenti aspetti:

a) verifica delle effettive possibilità di recupero o invio a smaltimento dei flussi in uscita (terre e rocce da scavo in genere). La relativa documentazione di progetto dovrà essere presentata anche alle autorità locali preposte;

b) esatta definizione delle modalità di caratterizzazione delle terre e rocce di scavo (quali analisi e quanti campioni a seconda dei volumi), in relazione alle effettive destinazioni possibili al momento della realizzazione dell'opera, da presentarsi anche alle autorità locali preposte;

c) l'aggiornamento del bilancio dei materiali/rifiuti in ingresso ed uscita dal cantiere, inteso come tutto il tratto stradale da realizzare, da inviare anche alle autorità locali preposte;

d) il cronoprogramma delle operazioni di riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi, da inviare anche alle autorità locali preposte. (Regione Toscana)

1.4.11 Per i rifiuti da demolizioni di vecchie strutture in c.a., al momento della progettazione esecutiva, dovrà essere definito l'effettivo destino degli stessi (se a recupero, preferibilmente, o a smaltimento), in ottemperanza alla normativa vigente. (Regione Toscana)

1.4.12 Gli elaborati relativi alla fase di cantierizzazione del progetto esecutivo dovranno riportare informazioni specifiche sugli effetti che la realizzazione dei cantieri e le attività in essi svolte possono esercitare sull'ambiente idrico sotterraneo. (Regione Toscana)

1.4.13 Gli elaborati progettuali riguardanti la materia dei rifiuti dovranno essere aggiornati richiamando il vigente decreto legislativo n. 152/2006 in luogo dell'abrogato decreto legislativo n. 22/1997. È fatto divieto di abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura durante le lavorazioni. Eventuali rifiuti al termine dei lavori dovranno essere raccolti ed adeguatamente smaltiti. Si procederà a bonificare eventuali siti "riscoperti". (Regione Toscana)

1.4.14 Relativamente alle aree di cantiere con superficie superiore ai 5000 mq, per le acque meteoriche dilavanti si dovranno rispettare le disposizioni di cui all'art. 40 del regolamento n. 46r/2008, di attuazione della legge regionale n. 20/2006. Le suddette disposizioni sui cantieri dovranno essere accolte in un apposito tomo del progetto esecutivo e inserite nelle disposizioni speciali per le imprese. (Regione Toscana)

## 1.5. Documentazione tecnico-economica

1.5.1 [Prescrizione soppressa in quanto già adempiuta].

1.5.2 La monetizzazione proposta in sostituzione del rimboschimento compensativo recepirà le modifiche dell'art. 81 del D.R.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R apportate dall'art. 33 del decreto Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010 n. 32/R, che alle parole "60 euro" sostituisce "150 euro". (Regione Toscana)

## 2 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali

### 2.1 Componente acque superficiali e sotterranee

2.1.1 Al fine di limitare gli impatti sulla risorsa idrica, si prescrive, ove possibile, di evitare lavori all'interno degli alvei fluviali, o per deviazioni degli stessi o per operazioni che comunque conducono ad apporto di solidi sospesi ai corsi d'acqua. Tali interferenze, andranno ben evidenziate nella Relazione generale del Piano di monitoraggio ambientale e, ove impossibile, andranno individuare misure operative e/o dispositivi di mitigazione al fine di evitare l'immissione di quantità critiche di solidi sospesi nei corsi d'acqua, al fine di non comprometterne gli obiettivi di qualità delle acque previsti dal Piano di Tutela delle medesime. (Regione Toscana)

2.1.2 Andrà inoltre evitata l'immissione di altre sostanze inquinanti di varia origine, con particolare riferimento a quelle delle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte del decreto legislativo n. 152/2006, che si possono accompagnare alle operazioni di cantiere. (Regione Toscana)

2.1.3 Conservare e mantenere la rete idrica minore e le opere di regimazione preesistenti, come muretti a secco, gradoni e terrazzamenti, ciglionamenti, fossi di guardia e fossette livellari. (Regione Toscana)

2.1.4 Realizzare le normali opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria per il naturale deflusso delle acque meteoriche. (Regione Toscana)

2.1.5 Nella fase di cantiere il proponente dovrà:

a) intensificare le misure di prevenzione, particolarmente nelle aree di cantiere poste in vicinanza dei corsi d'acqua, per ridurre al minimo l'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi;


b) convogliare le acque di drenaggio dei lavori in galleria e le acque di cantiere in appositi impianti di trattamento e richiedere e ottenere le necessarie autorizzazioni per gli scarichi, previste a norma di legge;

c) assicurare che la gestione delle AMD che interessano il cantiere installato per il lotto in oggetto sia conforme a quanto disposto dalla RR 46/r/08. (Regione Toscana)

### 2.2 Componente atmosfera

2.2.1 Nel progetto esecutivo il Proponente dovrà:

a) aggiornare il quadro normativo riportato a riferimento, recependo, come principale normativa da tenere in considerazione, il decreto legislativo n. 155/2010 e eliminando i riferimenti alle norme abrogate;





b) per gli inquinanti di cui è previsto il monitoraggio - BTX, Biossido di zolfo SO<sub>2</sub>, Ossidi di azoto (NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>), Materiale particolato PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, PTS e metalli pesanti, Monossido di carbonio CO - i dati rilevati andranno presentati, oltreché come confronto con i limiti normativi, anche come:

- i. medie giornaliere di BTX;
- ii. medie orarie di Biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>);
- iii. medie orarie di Ossidi di azoto (NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>);
- iv. medie giornaliere di Materiale particolato: PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>;
- v. medie giornaliere di metalli pesanti;
- vi. medie orarie di Monossido di carbonio CO;

c) condurre le singole campagne di rilevamento per periodi di almeno 14 giorni consecutivi ogni trimestre, nel rispetto dei principi contenuti nell'Allegato I del decreto legislativo n. 155/2010. Tale allegato riporta, fra l'altro, che per le misurazioni indicative (per definizione "misurazione che rispetta obiettivi di qualità dei dati meno stringente rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi") è previsto un periodo minimo di copertura pari al 14%, articolato su almeno 8 settimane di misurazioni distribuite equamente nell'arco dell'anno, in modo tale che la campagna sia rappresentativa delle varie condizioni climatiche e di traffico. Inoltre la raccolta minima dei dati deve essere almeno pari al 90% e si deve dimostrare che l'incertezza risponde all'obiettivo di qualità del 25%;

d) monitorare tutti gli inquinanti proposti con le metodiche indicate dal decreto legislativo n. 155/2010 (vedi Allegato VI). Nel caso fra gli inquinanti da monitorare vengano proposti anche le PTS con la determinazione dei metalli pesanti, si segnala che, ad oggi, le PTS non sono più regolamentate dalla normativa di qualità dell'aria, né queste sono utilizzabili per la determinazione dei metalli pesanti (il metodo di riferimento per la determinazione dei quali è quello richiamato dall'allegato VI del decreto legislativo n. 155/10 e descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione"). Pertanto può essere esclusa la misurazione delle PTS, misurando il Materiale particolato PM10, PM2,5 e determinando sulla frazione PM10 i metalli secondo la metodica ufficiale;

e) chiarire esattamente se il monitoraggio riguarderà tutti i metalli o solo quelli ritenuti più rappresentativi sulla base di criteri da esplicitare. (Regione Toscana)

### 2.3 Componente rumore

2.3.1 Nella fase di progettazione esecutiva, poiché il distributore di carburante è sede anche di un bar-ristorante, andrà approfondito l'impatto della strada in fase di esercizio presso questo recettore, valutando l'eventuale installazione di barriere fonoisolanti; (Regione Toscana)

2.3.2 Nella fase di cantiere, occorrerà valutare l'eventuale necessità del ricorso alla deroga (ai sensi della deliberazione Giunta regionale Toscana n. 77/2000) per la presenza di edifici vicini al cantiere Nord. (Regione Toscana)

### 2.4 Componente vegetazione, flora, fauna, ecosistemi

2.4.1 Le descrizioni della vegetazione forestale riportate negli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla terminologia usata nelle disposizioni dettate dall'art. 44, comma 5, punto a del decreto presidente della giunta regionale n. 48/R del 08/08/2003, per i terreni interessati dall'intervento andrà verificata puntualmente l'eventuale appartenenza degli stessi al disposto della legge regionale n. 39/2000 e in caso affermativo andranno rispettate le prescrizioni degli art 79, 80, 81 previste dal Regolamento forestale decreto Presidente della Giunta regionale n. 48/R del 08/08/2003. Le opere di ripristino della vegetazione forestale dovranno avvenire utilizzando materiale vegetale inserito nell'allegato della legge regionale n. 39/2000 e dotato di regolare certificazione come Materiale Forestale di Propagazione (MFP). (Regione Toscana)

#### 2.4.2 Per la realizzazione dei nuovi impianti si prescrive che:

a) il seme o il postime da utilizzare per il rimboscimento dovrà essere accertato con certificato di provenienza come richiesto dalla normativa vigente in materia;

b) le specie da utilizzare dovranno essere autoctone, preferibilmente latifoglie (caducifoglie e/o sempreverdi). Sono da sconsigliare le conifere. È ammesso l'utilizzo del Pino domestico (*Pinus pinea*) e del Cipresso comune (*Cepressus sempervirens*) marginalmente alle aree da rimboscire ed in sintonia con il paesaggio circostante;

c) negli impianti eseguiti per semina le cure colturali dovranno obbligatoriamente proseguire almeno fino al quinto anno;

d) divieto di transito con qualsiasi mezzo meccanico all'interno dei fossi presenti;

e) è fatto d'obbligo il ripristino dei luoghi eventualmente danneggiati durante le operazioni di rimboscimento effettuate con mezzi meccanici. È fatto d'obbligo, altresì, l'esclusivo utilizzo di mezzi meccanici idonei per attività di rimboscimento. (Regione Toscana)

### 2.5 Mitigazioni e compensazioni

2.5.1 Le aree che saranno oggetto di rimboscimento compensativo in quanto aree assimilate a bosco di cui all'art. 3, comma 4 della legge forestale, andranno compensate per un importo pari a 78.000,00 euro. (Regione Toscana)

### 3 Prescrizioni relative al monitoraggio ambientale

3.1 Il Proponente dovrà trasmettere il programma di rilevazioni ambientali *ante operam* fino alla data prevista di inizio lavori, e, in sede di presentazione del progetto esecutivo, le risultanze fino a quel momento. Inoltre, prima e durante la Verifica di attuazione, dovranno essere ulteriormente approfondite le analisi ambientali di cui al punto "B" di prescrizioni del DEC/VIA di riferimento. (MATTM)

3.2 Il PMA redatto secondo le Linee guida della Commissione (in accordo con Allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006), dovrà essere modulato ed armonizzato secondo le indicazioni riportate nella Procedura di verifica di ottemperanza (V.O 70) ex art. 185 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 163/2016 (nota MATTM n. DVA — 2012-929 del 13/01/2012 della Commissione tecnica di verifica VIA-VAS) e secondo le risultanze delle rilevazioni *ante operam*, corredandolo da un cronoprogramma coordinato con le attività di cantiere. (MATTM)

3.3 Concordando gli standard anche in relazione alle reti di monitoraggio degli Enti locali di controllo, il Proponente dovrà prevedere la restituzione periodica programmata e su richiesta delle informazioni e dei dati in maniera strutturata e georeferenziata, di facile utilizzo ed aggiornamento, e con possibilità sia di correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche sia di confronto con i dati previsti nel SIA. (MATTM)

#### 3.4 Relativamente al Piano di monitoraggio si fa presente che:

a) i punti di monitoraggio andranno stabiliti in coordinamento con ARPAT;

b) le metodiche di valutazione dello stato delle acque dovranno essere in accordo con quanto in Allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dal decreto ministeriale n. 260 del 8/11/2010. (Regione Toscana)

3.5 I rilievi di cui sopra relativi acque superficiali andranno riportati anche nelle disposizioni speciali per le imprese con la finalità dell'inserimento nel capitolato d'appalto. (Regione Toscana)

3.6 Relativamente al piano di monitoraggio che il Proponente intende attuare sulle terre e rocce andrà specificato quali tipologie di indagini chimiche si intendono realizzare nei campionamenti trimestrali proposti durante la fase di realizzazione dell'opera e andranno aggiornati i riferimenti normativi. (Regione Toscana)

3.7 I punti di monitoraggio delle acque sotterranee dovranno essere stabiliti in coordinamento con ARPAT. Qualora vi siano delle sorgenti che a seguito dei lavori potranno subire riduzioni o azzeramenti di portata, andrà predisposto un Piano di emergenza, raccolto in apposito capitolo, avente la finalità di un tempestivo ripristino della risorsa; tale piano dovrà far parte del capitolato dei lavori. Analogo Piano di emergenza andrà predisposto anche nel caso si intercettino acque sotterranee, al fine di mettere in campo azioni atte a minimizzare la contaminazione. (Regione Toscana)

3.8 Nella fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà integrare il PMA in *ante*, *corso* e *post* - opera allineandosi alla normativa nazionale per l'utilizzo dei parametri biologici nel monitoraggio, ovvero prevedere l'utilizzo del metodo denominato "MacOper", basato sul calcolo dell'indice Multimetrico di Intercalibrazione. Si ritiene necessario prevedere un monitoraggio sui sedimenti almeno nella fase di cantierizzazione. (Regione Toscana)

4 Prescrizioni relative al Piano di Utilizzo ex decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161

4.1 Nell'arco temporale di realizzazione dell'opera, le stime di terre e rocce scavate e le percentuali di recupero degli stessi dovranno essere riconfermate. (Regione Toscana)

4.2 Nella fase esecutiva la gestione delle terre e delle rocce dovrà essere oggetto di specifico PUT che preveda il riutilizzo, previa esclusione dal regime dei rifiuti, presso la discarica di Cannicci, in quanto idonee per le coperture. Si rappresenta che la discarica di Cannicci, ad oggi, non può ricevere i codici 17 CER. (Regione Toscana)

#### 5 Prescrizioni relative agli aspetti archeologici



5.1 Per lo sviluppo del progetto esecutivo andranno effettuati dei saggi preventivi nelle aree che presentano un più elevato rischio archeologico, individuati e concordati mediante sopralluogo congiunto con la Soprintendenza competente; l'esito di dette indagini, da effettuarsi prima dell'approvazione del progetto esecutivo, sarà valutato al fine di una eventuale sottoscrizione dell'accordo previsto dall'art. 96, comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e delle successive fasi procedurali. (MIBACT)

6 Prescrizioni relative agli aspetti della tutela paesaggistica e dei beni culturali

6.1 In considerazione dell'elevato valore paesaggistico e naturalistico dell'area d'intervento, e visto quanto espresso dalla scheda di paesaggio, si ritiene che si debba tener conto delle seguenti condizioni:

a) le nuove corsie dovranno essere collocate alla stessa quota del tracciato esistente, al fine di tutelare le visuali panoramiche percepibili dalla superstrada;

b) andranno predisposti appositi progetti di mitigazione al fine di rendere la continuità paesaggistica delle aree boscate, di mitigare gli impatti visivi degli imbocchi delle gallerie e dei viadotti;

c) andranno limitate le schermature acustiche lungo tutto il tratto interessato dal vincolo paesaggistico e naturalistico;

d) le travature in acciaio degli impalcati siano realizzate in acciaio corten, come gli impalcati del viadotto del Lotto 3;

e) tenuto conto della vicinanza del nuovo tracciato all'edificio della Badia Ardenghesca i guardrail saranno realizzati in acciaio corten o con una tipologia alternativa che conservi il medesimo fattore di sicurezza e minimizzi il più possibile l'impatto paesaggistico. (Regione Toscana)

7 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali

7.1 Contestualmente alla comunicazione dell'inizio operativo dei cantieri, il Proponente dovrà presentare il manuale di gestione ambientale dei cantieri conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal sistema EMAS, come previsto dall'allegato tecnico XXI del decreto legislativo n. 163/2006. (MATTM)

7.2 Dovrà essere esclusa per tutto il percorso la possibilità di impiantare cartellonistica diversa dalla segnaletica stradale, mediante esplicito scorporo del tratto dalle concessioni generali in atto e progressiva eliminazione degli impianti esistenti lungo il percorso». (MATTM)

7.3 Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 39/2000 «Legge forestale della Toscana» e s.m. ed i., la realizzazione delle opere di cui trattasi costituiscono Trasformazioni dei boschi" e il progetto esecutivo dovrà essere soggetto, ai sensi dell'art. 42 della citata legge regionale ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. L'autorizzazione di Vincolo idrogeologico, comprensiva delle relative autorizzazioni alla trasformazione del bosco, sarà di competenza del Comune di Civitella Paganica in applicazione del combinato disposto dell'art. 42, c.5 della «legge forestale della Toscana» n. 39/2000 e s.m.i. e dell'art. 79, comma 4 del regolamento forestale (decreto Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 48/R/2003). (Regione Toscana)

7.4 Nella fase di realizzazione dell'intervento la Ditta richiedente è tenuta a:

a) informare tempestivamente l'Ufficio provinciale ed il Consorzio di bonifica interessati, sulla data di inizio dei lavori in narrativa, e successivamente sulla data della loro ultimazione e il nominativo della decreto-legge con relativo recapito telefonico e postale;

b) a rimuovere a propria cura e spese le opere in narrativa riportando in ripristino i luoghi, qualora ciò fosse necessario per la tutela del pubblico corso d'acqua, ovvero nel caso in cui i manufatti stessi non venissero più utilizzati dalla Ditta concessionaria;

c) ad intervenire anche successivamente al completamento dell'opera qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;

d) a non apportare nessuna variante in corso d'opera senza la preventiva approvazione scritta dell'Ufficio competente il quale ha facoltà di imporre, in sede esecutiva ed in qualsiasi momento dell'utilizzazione dell'opera, tutte quelle modifiche e provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela delle acque pubbliche;

e) a farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

f) a rimuovere, durante le lavorazioni in adiacenza al corso d'acqua, eventuali detriti delle lavorazioni stesse che potrebbero depositarsi nell'alveo per effetto di dilavamento dell'acqua piovana o per cause accidentali;

g) ad allontanare, con l'ultimazione dei lavori, ogni materiale di risulta od opera provvisoria dalle pertinenze fluviali;

h) ad assicurare, a lavori ultimati, che l'opera ed eventuali suoi accessori, non rechino pregiudizio al transito dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione ordinaria del corso d'acqua;

i) in previsione di condizioni meteo avverse, e comunque al termine di ogni giornata lavorativa, a sgombrare il tratto d'alveo interessato dai lavori da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene, fermo restando che è onere del soggetto autorizzato tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta;

j) ad adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza del cantiere con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità;

k) ai sensi dell'art. 12 del regio decreto n. 523/1904 «I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada», a far fronte all'onere della manutenzione degli interventi in progetto. (Regione Toscana)

7.5 La Ditta richiedente risponde di eventuali pretese da parte di terzi di ogni e qualsiasi danno che dovesse venire causato, anche indirettamente, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ovvero a seguito della mancata e insufficiente manutenzione delle opere, le cui garanzie di stabilità sono assunte ed assicurate dal richiedente l'autorizzazione. I lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente Delibera di approvazione, pena la perdita di validità dell'autorizzazione idraulica. Tutte le spese dipendenti dal parere n. 145641 del 06/09/2011 (Allegato 2 delibera n. 887 del 8 ottobre 2012) della Provincia di Grosseto Dipartimento lavori e servizi pubblici fanno carico alla Ditta richiedente e le condizioni fissate nello stesso provvedimento si intendono accettate integralmente. (Regione Toscana)

8 Prescrizioni relative alla bonifica da ordigni bellici

8.1 Nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera:

a) andrà effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi (con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero) in conformità con il Capitolato speciale BCM del Ministero della Difesa Ed. 1984 e delle altre disposizioni in materia avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione militare. Una copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente militare competente per il territorio dovrà essere inviata anche al Comando militare Esercito «Toscana»;

b) andranno rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m (60 m nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV;

c) andrà osservato quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m;


d) andrà osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. (Ministero della difesa)

8.2 Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione vengano apportate varianti che possano interferire con i beni di questa Amministrazione Difesa, il proponente dovrà sottoporre le varianti progettuali individuate al Comando logistico dell'Esercito «Ufficio movimenti e trasporti» ed al Comando militare Esercito «Toscana», competente per territorio, per tutti gli incombenti di legge. (Ministero della difesa)

9 Prescrizioni relative alle interferenze

9.1 Relativamente all'interferenza con l'acquedotto del Fiora, nella fase di Progettazione esecutiva andrà garantita anche per la nuova opera la continuità con il tubo guaina esistente o che ne sia collocato uno nuovo per tutta la larghezza del rilevato. (Acquedotto del Fiora)

9.2 I materiali, le tecnologie utilizzate per la realizzazione del piano viabile e le opere di protezione, dovranno consentire in qualsiasi momento la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sottostanti condotte, sia al momento della cantierizzazione, che ad opera eseguita sollevando la Società che gestisce l'acquedotto da qualsiasi maggiore onere. (Acquedotto del Fiora)



9.3 Nella risoluzione delle interferenze gestite da Terna S.p.A. andranno rispettate le normative vigenti relative al franco tra conduttori e piano stradale. (Terna)

10 Prescrizioni recepite dal Parere n. 86/2015 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP)

10.1 Nel quadro economico del progetto esecutivo dovranno essere previste le somme per i saggi preventivi nelle aree che presentano un più elevato rischio archeologico (quantificati nel progetto definitivo per un importo pari a 80.000 euro) richiesti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 6713 del 9.3.2016. (CSLP)

10.2 Nell'ambito degli aspetti stradali, laddove necessario in esito alle verifiche da sviluppare nella progettazione esecutiva, l'Ente proprietario dovrà assumere idonei provvedimenti, con specifico riferimento all'apposizione di segnaletica integrativa, al fine di rendere riconoscibile all'utenza la successione di elementi stradali fortemente differenziati rispetto alle relative velocità di progetto. (CSLP)

10.3 Nella progettazione esecutiva si dovrà approfondire le indagini geologiche ed idrogeologiche, al fine di meglio definire gli aspetti geologici e geomeccanici di riferimento per la progettazione delle opere previste, in particolare delle gallerie ed delle opere di fondazione. (CSLP)

10.4 Nella fase di progettazione esecutiva, per la caratterizzazione geomeccanica delle gallerie dovrà essere prevista la definizione in foro attraverso misure dell'RQD (Rock Quality Designation) e si dovrannoattare idonei rilievi a carattere geomeccanico. (CSLP)

10.5 Relativamente alla stabilità dei versanti, nella fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuato un approfondimento che confermi l'effettiva assenza di fenomenologie di instabilità, integrato da opportuni studi sulle condizioni di stabilità dei versanti in presenza delle opere. (CSLP)

10.6 Per quanto attiene gli aspetti sismici, appare opportuno che nella prossima fase progettuale esecutiva, siano svolti effettivi approfondimenti anche dal punto di vista sismico finalizzati a meglio definire eventuali effetti locali. (CSLP)

10.7 Nell'ambito della progettazione esecutiva integrare l'analisi idrologica, tenendo conto anche delle serie storiche relative agli ultimi dati pluviometrici disponibili. (CSLP)

10.8 Nella progettazione esecutiva andranno riviste tutte le valutazioni di portata - precedentemente valutate con il metodo 'Curve Number' del Soil Conservation Service' e risultate in taluni casi (Es. torrente Lanzo) sottostimate — ricorrendo ad un più idoneo metodo di valutazione. (CSLP)

10.9 Per l'attraversamento del torrente Lanzo, nella progettazione esecutiva

10.9.1 andrà modificata la posizione prevista della pila del viadotto, al fine di evitare il posizionamento di una ulteriore pila all'interno dell'alveo di piena;

10.9.2 andrà ridefinita la protezione a scogliera adottando un coefficiente di drag Cd meno ottimistico di quello pari a 0,7;

10.9.3 andranno ridefinite con maggior precisione le stime delle portate riportate nella relazione idraulica. (CSLP)

10.10 Nella progettazione esecutiva, la progettazione dell'attraversamento del fosso dei Diacci andrà rivista, garantendo un più regolare deflusso delle acque nel tratto e il rispetto dei franchi previsti dalle NTC 2008 sulle quote di sottotrave.

Nel caso il fosso sia interessato da trasporto solido al fondo, dovranno essere fatte scelte opportune per garantire la durabilità delle opere di difesa longitudinali e delle briglie previste nel progetto. (CSLP)

10.11 Per quanto riguarda gli attraversamenti minori realizzati con tombini si dovrà:

10.11.1 garantire la praticabilità per quanto possibile, utilizzando ad esempio sezioni rettangolari 0.90 x 2.00 m2 invece di sezioni circolari D=1.50 m;

10.11.2 inserire taglione a monte e valle, verificando la necessità di inserire un'opera di dissipazione (se del caso);

10.11.3 utilizzare adeguate protezioni contro l'usura;

10.11.4 garantire adeguata protezione contro l'ingresso di materiali che possano bloccarsi all'interno del tombino; (CSLP)

10.12 Per gli aspetti strutturali dei viadotti, nella fase di progettazione esecutiva si dovrà:

10.12.1 ottimizzare in termini costruttivi la sezione degli impalcati dei viadotti, a tre o quattro travi con soletta collaborante, ad esempio riducendo il numero delle travi;

10.12.2 ottimizzare la tipologia delle pile sia per quelle nuove (Asse 1) sia per l'adeguamento di quelle esistenti;

10.12.3 rivedere con attenzione e completare tutti i calcoli e le verifiche strutturali; (CSLP)

10.13 Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione delle gallerie, ove previsto, si prescrive, al fine di contenere la potenza elettrica impegnata ed i costi di gestione dell'energia elettrica, l'adozione di corpi illuminanti del tipo a LED. (CSLP)

10.14 Prima dell'appalto, il Capitolato speciale degli appalti andrà revisionato al fine di riferirlo allo specifico intervento in esame nonché aggiornarlo alle vigenti normative nazionali e europee ed eliminare eventuali rinvii a norme ormai abrogate o superate o indicazioni tecniche e riferimenti a materiali non più attuali. (CSLP)

10.15 I documenti economici, nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere modificati e/o integrati prima dell'esperimento delle procedure di affidamento. Nella definizione dei costi, trattandosi di una tratta stradale breve, caratterizzata dalla presenza di opere d'arte ed altre lavorazioni specialistiche, non dovranno far ricorso a costi parametrici, ritenibili non agevolmente individuabili e comunque non di grande significatività. (CSLP)

11 Ulteriori Prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture

11.1 Con riferimento ai viadotti Calcinai, S. Lorenzo, La Cascia e Lanzo, in sede di progetto esecutivo, si prescrive di valutare l'intersezione dal punto di vista della compatibilità idraulica dei manufatti esistenti con quelli di nuova realizzazione, nello specifico di quelli tra loro a distanza ravvicinata, con particolare riferimento al viadotto Calcinai, in relazione anche al parere del Consiglio superiore lavori pubblici n. 53/2012, espresso nell'adunanza dell'assemblea generale del 14 novembre 2014 (Revisione delle norme tecniche delle costruzioni); (MIT)

11.2 Si prescrive di chiedere al soggetto attuatore, tenuto conto del tempo trascorso dalla verifica del progetto del 16 marzo 2011, una nuova verifica dello stesso progetto, prima dell'espletamento delle procedure di affidamento, secondo il quadro normativo applicabile, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto legislativo n. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici). (Prescrizione già ricompresa tra quelle su riportate espresse dal Consiglio superiore lavori pubblici). (MIT)

INDICAZIONI PER LA FASE DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

Tutte le prescrizioni dovranno essere recepite nella fase progettuale esecutiva, salvo diversa indicazione riportata nella prescrizione stessa.

ALLEGATO 2

#### CLAUSOLA ANTIMAFIA


Contenuti della clausola antimafia da inserire nel bando di gara.

La normativa vigente prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che per i contratti di importo pari o superiore a quello determinato in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi detti limiti di valore e pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di estensione delle verifiche preventive antimafia a tutte le imprese e fornitori partecipanti alla realizzazione dell'opera, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione l'autorizzazione alla stipula possa essere rilasciata sulla base dell'informazione antimafia che consiste nell'attesta-



zione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla normativa vigente e nell'attestazione della insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi della normativa vigente, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, non superiore al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le comunicazioni di cui all'art. 1 septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge

12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria per gli effetti di cui al Codice degli appalti;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti e clausole risolutive espresse, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

17A06227

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato e Colecalciferolo Doc»

*Estratto determina n. 1417/2017 del 31 luglio 2017*

Medicinale: ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO DOC.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. - via Turati n. 40 - 20121 Milano (Italia).

Confezioni:

«70 mg/2800 U.I. compresse» 4 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045284015 (in base 10) 1C5YPH (in base 32);

«70 mg/5600 U.I. compresse» 4 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045284027 (in base 10) 1C5YPV (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro:

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» 70 mg/2800 UI compresse: 18 mesi;

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» 70 mg/5600 UI compresse: 24 mesi.

Composizione:

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» 70 mg/2.800 UI compresse: ogni compressa contiene 70 mg di acido alendronico (come alendronato di sodio triidrato) e 70 microgrammi (2.800 UI) di colecalciferolo (vitamina D3);

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» 70 mg/5.600 UI compresse: ogni compressa contiene 70 mg di acido alendronico (come alendronato di sodio triidrato) e 140 microgrammi (5.600 UI) di colecalciferolo (vitamina D3).

Principio attivo: alendronato sodico triidrato, colecalciferolo.

Eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), lattosio anidro, trigliceridi a catena media, gelatina, croscarmellosa sodica, saccarosio, silice colloidale anidra, magnesio stearato (E572), butilidrossitoluene (E321), amido pregelatinizzato (mais).

Produzione del principio attivo:

alendronato sodico: IPCA Laboratories Limited - Sejavta, District Ratlam (Madhya Pradesh) - 457 002 India;

colecalciferolo: DSM Nutritional Products France SAS - 1 Boulevard D'Alsace, Village-Neuf - 68128 Francia.

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario: Abdi Ibrahim Ilaç San. ve Tic. A.Ş. - Orulm Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi No:3, Esenyurt - Istanbul (Turchia).

Confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi) Italia.

Confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti: GE Pharmaceuticals Ltd. Industrial Zone, 'Chekanitza-South' area, Botevgrad - 2140 Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» 70 mg/2800 UI compresse:

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne a rischio di insufficienza di vitamina D;

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca;

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» 70 mg/5600 UI compresse:

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» è indicato per il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale in donne che non sono in trattamento con integratori di vitamina D e sono a rischio di insufficienza di vitamina D;

«Alendronato e Colecalciferolo Doc» riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«70 mg/2800 U.I. compresse» 4 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045284015 (in base 10) 1C5YPH (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,24. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,46. Nota AIFA: 79;


«70 mg/5600 U.I. compresse» 4 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 045284027 (in base 10) 1C5YPV (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,48. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,90. Nota AIFA: 79.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Alendronato e Colecalciferolo Doc» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

#### Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alendronato e Colecalciferolo Doc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).



*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06248

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1761
Yen .....	128,17
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,086
Corona danese .....	7,4373
Lira Sterlina .....	0,91318
Fiorino ungherese .....	303,43
Zloty polacco .....	4,2738
Nuovo leu romeno .....	4,5849
Corona svedese .....	9,5173
Franco svizzero .....	1,1362
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,2903
Kuna croata .....	7,4053
Rublo russo .....	69,4996

Lira turca .....	4,1243
Dollaro australiano .....	1,4831
Real brasiliano .....	3,7042
Dollaro canadese .....	1,4815
Yuan cinese .....	7,8462
Dollaro di Hong Kong .....	9,2015
Rupia indonesiana .....	15703,29
Shekel israeliano .....	4,2598
Rupia indiana .....	75,4385
Won sudcoreano .....	1339,54
Peso messicano .....	20,8321
Ringgit malese .....	5,0449
Dollaro neozelandese .....	1,6072
Peso filippino .....	60,474
Dollaro di Singapore .....	1,6024
Baht thailandese .....	39,111
Rand sudafricano .....	15,5304

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).


\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A06238

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1771
Yen .....	128,73
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,083
Corona danese .....	7,4377
Lira Sterlina .....	0,91713
Fiorino ungherese .....	303,7
Zloty polacco .....	4,2818
Nuovo leu romeno .....	4,5868
Corona svedese .....	9,539
Franco svizzero .....	1,1364
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,3023
Kuna croata .....	7,4045
Rublo russo .....	69,484
Lira turca .....	4,117
Dollaro australiano .....	1,4887
Real brasiliano .....	3,7102



Dollaro canadese .....	1,4806
Yuan cinese .....	7,843
Dollaro di Hong Kong .....	9,2129
Rupia indonesiana .....	15706,05
Shekel israeliano .....	4,2595
Rupia indiana .....	75,4515
Won sudcoreano .....	1335,14
Peso messicano .....	20,7907
Ringgit malese .....	5,0392
Dollaro neozelandese .....	1,6165
Peso filippino .....	60,33
Dollaro di Singapore .....	1,6032
Baht thailandese .....	39,127
Rand sudafricano .....	15,5407

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

#### 17A06239

##### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1799
Yen .....	128,71
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,124
Corona danese .....	7,4373
Lira Sterlina .....	0,92133
Fiorino ungherese .....	303,35
Zloty polacco .....	4,2848
Nuovo leu romeno .....	4,5853
Corona svedese .....	9,5455
Franco svizzero .....	1,1392
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,313
Kuna croata .....	7,4068
Rublo russo .....	69,7924
Lira turca .....	4,1338
Dollaro australiano .....	1,4936
Real brasiliano .....	3,7314
Dollaro canadese .....	1,4848
Yuan cinese .....	7,8454
Dollaro di Hong Kong .....	9,2343

Rupia indonesiana .....	15751,67
Shekel israeliano .....	4,2695
Rupia indiana .....	75,6075
Won sudcoreano .....	1335,19
Peso messicano .....	21,009
Ringgit malese .....	5,0488
Dollaro neozelandese .....	1,6334
Peso filippino .....	60,445
Dollaro di Singapore .....	1,6071
Baht thailandese .....	39,361
Rand sudafricano .....	15,6514

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).


\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

#### 17A06240

##### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1806
Yen .....	129,0600
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,098
Corona danese .....	7,43790
Lira Sterlina .....	0,92000
Fiorino ungherese .....	304,17000
Zloty polacco .....	4,2754
Nuovo leu romeno .....	4,5830
Corona svedese .....	9,5118
Franco svizzero .....	1,1375
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,26
Kuna croata .....	7,4140
Rublo russo .....	69,8033
Lira turca .....	4,1081
Dollaro australiano .....	1,4951
Real brasiliano .....	3,7113
Dollaro canadese .....	1,4784
Yuan cinese .....	7,8646
Dollaro di Hong Kong .....	9,2386
Rupia indonesiana .....	15749,2000
Shekel israeliano .....	4,2493
Rupia indiana .....	75,5965



Won sudcoreano .....	1331,3900
Peso messicano .....	20,8501
Ringgit malese .....	5,0524
Dollaro neozelandese .....	1,6354
Peso filippino .....	60,3050
Dollaro di Singapore .....	1,6070
Baht thailandese .....	39,3610
Rand sudafricano .....	15,5936

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

#### 17A06241

##### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA .....	1,1808
Yen .....	129,59
Lev bulgaro .....	1,9558
Corona ceca .....	26,084
Corona danese .....	7,4391
Lira Sterlina .....	0,92083
Fiorino ungherese .....	304,68
Zloty polacco .....	4,2598
Nuovo leu romeno .....	4,5983
Corona svedese .....	9,5053
Franco svizzero .....	1,139
Corona islandese .....	*
Corona norvegese .....	9,2278
Kuna croata .....	7,414
Rublo russo .....	69,8312
Lira turca .....	4,108
Dollaro australiano .....	1,4919
Real brasiliano .....	3,7045
Dollaro canadese .....	1,4769
Yuan cinese .....	7,8596
Dollaro di Hong Kong .....	9,2372
Rupia indonesiana .....	15758,37
Shekel israeliano .....	4,2453

Rupia indiana .....	75,5975
Won sudcoreano .....	1327,05
Peso messicano .....	20,8445
Ringgit malese .....	5,0456
Dollaro neozelandese .....	1,6363
Peso filippino .....	60,327
Dollaro di Singapore .....	1,6055
Baht thailandese .....	39,332
Rand sudafricano .....	15,5488

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

\* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

#### 17A06242

### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

#### Liquidazione coatta amministrativa della «LMT - Società cooperativa sociale», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1543 dd.22.08.2017 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «LMT - Società Cooperativa Sociale» con sede in Trieste, codice fiscale 01233030327, costituita addì 23 maggio 2013 per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

#### 17A06243

#### Gestione commissariale della «Lattettricesimo Società cooperativa agricola», in Udine e nomina del commissario governativo.


Con deliberazione n. 1542 dd. 22 agosto 2017 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Lattettricesimo Società Cooperativa Agricola» con sede in Udine, C.F. 04330300239, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

#### 17A06244

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 9 0 7 \*

€ 1,00

